

INDICAZIONI OPERATIVE DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS -COV- 2 NELLE SCUOLE-

1) UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso.

2) UN ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO, CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a sua volta contatto stretto di un contatto stretto (ovvero non ci sia alcun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione.

3) UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI: RUOLO DEL DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID- 19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

4) UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO SARS-COV-2 POSITIVI: DECISIONE SU QUARANTENA E POSSIBILE CHIUSURA DI UNA CLASSE O DELLA SCUOLA

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione.

Se un operatore o un alunno risultasse COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.

La chiusura di una scuola o di parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero

di casi confermati e di eventuali cluster nonché del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.

Il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

AGGIORNAMENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'

-La **“Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020”** aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena (riportate nella precedente circolare sul tema contact tracing “Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020”), in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

Per quanto riguarda l'ISOLAMENTO dei casi di COVID-19 la circolare chiarisce che:

-Le persone **asintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).**

-Le **persone sintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) **accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).**

-Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 (**casi positivi a lungo termine**), **in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.** Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Per quanto riguarda la QUARANTENA dei contatti stretti di casi di COVID-19:

-I **contatti stretti** di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

Nella circolare si raccomanda di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso

confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità; promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

*Gruppo di lavoro Metodi e Tecnologie FAD
Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità*

INDICAZIONI CIRCA LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

Il dirigente scolastico predispone l'avvio, per una classe o più classi, della didattica a distanza, nel caso in cui, a seguito di eventuali situazioni di alunni e/o docenti positivi, successivamente alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL, o qualora venisse a conoscenza della positività di alunni e/o docenti, anche prima della comunicazione ufficiale del DdP, a scopo cautelativo, per tutelare la salute degli alunni e del personale

Pertanto, se si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, in linea con le previsioni del Piano della Didattica Digitale Integrata.

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell'arco della settimana dovranno essere indicate nel Registro elettronico, così da garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d'insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e comunicazione.